



# COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

## DELEGAZIONE TRATTANTE

PARTE PUBBLICA - RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

### CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

Per l'anno 2012

Accordo in data 07 NOV 2013

Oggi, addì sette del mese di Novembre dell'anno 2013, si è riunita la delegazione trattante in epigrafe, così come composta dai sigg.:

- |                    |                      |            |                |         |
|--------------------|----------------------|------------|----------------|---------|
| - Tunioli Ermanno  | Assessore comunale   | Presidente | Parte pubblica | assente |
| - Prandini Gino    | Segretario Comunale  |            | Parte pubblica |         |
| - Garutti Silvio   | Rappr. RSU Aziendale |            |                |         |
| - Franchi Giuseppe | Rappr. CGIL Rovigo   |            |                |         |
| - Malin Francesco  | Rappr. CISL Rovigo   |            |                |         |
| - Aio Romano       | Rappr. UIL Rovigo    |            |                |         |

per la stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2012 del personale dipendente del Comune.

#### Premessa.

Il decreto, come chiarito con Circ. PCM n. 7/10, prevede che la contrattazione integrativa venga finalizzata al conseguimento di risultati ed obiettivi e finanziata in modo diseguale in relazione al raggiungimento delle performance programmate.

Per tale finalizzazione a risultati ed obiettivi, nonché alla selettività delle erogazioni stabilite in sede di contrattazione integrativa, che costituiscono altrettanti vincoli insuperabili, a pena di nullità del contratto integrativo, con connessa responsabilità per danno erariale di coloro che li sottoscrivono o li applicano, le nuove norme del decreto chiariscono:

a) che è necessario rispettare il principio di corrispettività ex articolo 7, c. 5, dlgs n. 165/01, ai sensi del quale "Le Amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";

b) che la contrattazione collettiva integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, c. 3, dlgs n. 165-01, come innovato dall'articolo 57, c. 1 lett. b, dlgs n. 150-09. Quest'ultimo, a sua volta, stabilisce che ogni trattamento economico accessorio deve derivare dalla remunerazione della performance individuale; dalla performance organizzativa, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione; dall'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute. Si tratta di vincoli, nella gestione delle risorse per i trattamenti accessori, che debbono esplicitamente essere rispettati in sede di contrattazione integrativa;

c) che la contrattazione collettiva destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato (articolo 40, c. 3-bis, dlgs n. 165-01, come novellato ex art. 54 e art. 19, c. 6, dlgs n. 150-09).

L'art. 19 stabilisce i criteri per la differenziazione delle valutazioni;  
 Il successivo art. 31 definisce norme per gli enti locali;

Con riferimento ai contratti integrativi, sono individuate, quali disposizioni di diretta ed immediata applicazione, alcune norme relative alle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, al sistema dei controlli ed altre ancora attinenti alle sanzioni.

A) Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa.

Secondo l'art. 40, c. 3-sexies, dlgs n. 165-01, è indispensabile che i contratti integrativi sottoscritti siano corredati dalle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, redatte sulla base di appositi schemi predisposti dal Ministero dell'economia e finanze d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e certificate dai competenti organi di controllo.

B) Controlli.

Il comma 3-bis dell'articolo 40 riafferma, innanzitutto, la derivazione della contrattazione integrativa dalla contrattazione nazionale, che stabilisce a tal fine limiti, vincoli, materie, soggetti, procedimento e risorse economico-finanziarie. I contratti integrativi sono in ogni caso tenuti a rispettare i «vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione».

Il carattere inderogabile - a pena di nullità - del collegamento fra contratto nazionale ed integrativo è ribadito al comma 3-quinquies dell'articolo 40, che stabilisce vincoli e sanzioni a garanzia dello stesso.

Tale norma vieta - confermando quanto già previsto dal testo previgente - la sottoscrizione di contratti integrativi contrastanti con i contratti collettivi nazionali, di quelli che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

C) Sanzioni.

Le sanzioni relative alla contrattazione integrativa sono definite dall'articolo 40, comma 3-quinquies, dlgs n. 165-01, come modificato dall'articolo 54 dlgs n. 150-09.

Detta disposizione prevede che nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

### Quadro normativo di riferimento.

Con il DL n. 78/2010 sono state poste ulteriori restrizioni inerenti la contrattazione decentrata e l'utilizzo del fondo produttività:

- art. 9, c. 1: Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall' articolo 8, comma 14.
- Art. 9, c. 2 bis: A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
- Art. 9, c. 17: Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
- Art. 14, c. 9: Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:  
 «E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente». La disposizione del

The bottom right corner of the page contains three handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular stamp, partially visible, which appears to be an official seal or stamp, possibly from the Ministry of Economy and Finance, as mentioned in the text.

presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

- **Art. 14, c. 10:** abroga il terzo periodo dell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che consentiva agli enti fuori patto le assunzioni nei limiti delle cessazioni dell'anno precedente entro il tetto di spesa del personale 2004.

Visto il Verbale di seduta della delegazione trattante in data 12-12-2012, sottoscritto tra le parti;  
Vista la delibera GC n. 63 del 17-12-12 di approvazione piano della performance anno 2012;  
Vista la delibera GC n. 64/2012 e DRS n. 40/12 di approvazione costituzione fondo per la produttività anno 2012;

Visto che il Revisore del Conto ha rilasciato parere favorevole sulla Relazione al contratto, in data 29-10-2013;

Vista la Relazione allegata;

Vista la delibera GC n. 70 del 06-11-2013 di approvazione dello schema di accordo ed autorizzazione alla stipula del contratto decentrato

**Si concorda ed approva quanto segue**

**1 - FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2012**

Richiamata la consistenza della attuale dotazione organica del Comune di Sienta nonché le disposizioni inerenti la determinazione del fondo per la produttività e salario accessorio di cui all'art. 31 CCNL 22-01-2004 e CCNL 11-04-2008, la delegazione ne concorda la costituzione ed il suo utilizzo come segue, con riferimento all'anno 2012.

**Dotazione organica del Comune  
al 1° GEN 2012**

N.		Settore	Dipendente	Categoria (G/E) e profilo	
d.o.	in serv.				
1	1	I Amministrativo contabile	<b>Bimbatti Rita</b> <sup>1</sup>	D1/D1	Istruttore Direttivo
2	2		<b>Bonatti Isabella</b>	C5	Istrut. Amm.vo, ragioneria
3	3		<b>Campioni Antonietta</b>	C5	Istrut. Amm.vo, segreteria
4	4		<b>Blasi Cinzia</b>	C5	Istrut. Amm.vo, uff. tributi
5	5		<b>Milani Marco</b>	C5	Agente Pol. Mun.
6	6		<b>Caselli Fabia</b>	C2	Agente Pol. Mun.
7	-		<i>Vacante</i>	B3	Terminalista
8	7	II Demografico	<b>Bacchiega Lucia</b>	D1/D6	Istruttore Direttivo
9	8		<b>Pigozzi Ines</b>	C5	Istrut. Amm.vo
10	9		<b>Garutti Silvio</b>	C3	Istrut. Amm.vo, bibliotecario
11	-	<i>Vacante</i>	B3	Assistente amministrativo	
12	10	III Tecnico	<b>Feltrin Luigi</b>	D1/D6	Istruttore Direttivo
13	11		<b>Milani Nadia</b>	C5	Istrut. Amm.vo
14	12		<b>Galetto Mauro</b>	C4	Istruttore tecnico - Geometra
15	13		<b>Sarti Andrea</b>	B3/B3	Collaboratore op. spec.
16	14		<b>Zagati Maurizio</b>	B3/B3	Collaboratore tecnico
17	-		<i>Vacante</i>	B1	Op. sp. elettricista
18	15		<b>Rossin Monica</b>	A5	Op. qual. Servizi generali

<sup>1</sup> Dipendente part-time 18 h. fino al 30-06-12, collocato a tempo pieno dal 1° luglio 2012.

DETERMINAZIONE CONSISTENZA DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE  
**ANNO 2012** (totale parte fissa € 59.752,92 + parte eventuale € 17.562,09): **€ 77.315,01**  
(di cui € 10.346,90 per somme non soggette al contenimento del limite del fondo 2010 - L. 122/2010).

PARTE FISSA 2012

FONDO FISSO		Previgente normativa di riferimento	
Art. 31, c. 2, CCNL 22-01-2004	Art. 14, c. 4	Risparmi derivanti dall'applicazione della riduzione del 3% dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario (€ 114,39)	
	Art. 15 comma 1 lett. a	Fondi art. 31 (c. 2 lett. b,c,d,e) CCNL 6-7-95 previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale (€ 24.200,98), comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, c. 57 e segg. Della L. n. 662/1996( - ), nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati (€ 982,66) :	25.298,03
Importo <b>€ 59.752,92</b>	b	Eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento accessorio:	690,13
	c	Eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 98:	-
	f	Economie derivanti dal riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli, ex art. 2, c. 3, digi n. 29/93:	-
	g	Risorse destinate nel 1998 al pagamento dei LED (già compreso nei capitoli del personale):	5.745,07
	h	Indennità di direzione e di staff per il personale dell'VIII qualifica:	-
	i	Economie da eventuali riduzioni d'organico di qualifica dirigenziale:	-
	j	un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo:	1.489,19
	l	Trattamento economico accessorio del personale trasferito:	-
	comma 5	comparto 2003-04, progressioni 04	-
	Art. 4 c. 1	1,1% monte salari 1999:	3.459,52
	comma 2	Recupero anzianità ed assegno ad personam: (151,06 + 3.547,05)	3.698,11
	Art. 32 c.1	0,62% monte salari 2001	2.894,61
	comma 2	0,50% monte salari 2001	2.334,37
	Di. Cong. 14	Riallineamento del fondo: (1.691,82 + 20,28 + 1.924,75)	3.636,85
Art. 32 c. 7 e 7° Dic. Verb.	Integrazione dello 0,20% del monte salari 2001	933,75	
Art. 34 c. 4	Progressione economica di personale riclassificato	3.635,33	
Art. 4 c.1	0,5% monte salari 2003 (per il 2006, consolidato in parte fissa)	2.549,13	
Art. 8 c. 2	0,6% monte salari 2005 (per il 2008, da consolidare in parte fissa)	3.388,83	

## PARTE EVENTUALE 2012

FONDO EVENTUALE	Normativa vigente di riferimento		
Art. 31, c. 3, CCNL 22-01-2004	Art. 15 comma 1 lett. d	Stipula contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati:	
	e	Recupero quota part-time art. 4, c. 6, CCNL 14-9-00:	
Importo complessivo <b>€ 17.562,09</b>  (di cui € 10.346,90 per somme non soggette al contenimento del limite del fondo 2010 - L. 122/2010)	k	Risorse che specifiche norme finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale (L. 109/94): (importo lordo € 7.772,60 da ripartirsi come da Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 12.04.2007) <sup>(*)</sup>	7.772,60
	k	compensi operatori servizi demografici ISTAT <sup>(*)</sup>	2.574,30
	m	gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14:	2.194,46
	n	Risorse per le Camere di commercio:	
	comma 2	integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza:	3.436,60
	comma 4	Risorse rese disponibili da accertamenti del servizio di controllo interno:	
	comma 5	Attivazione nuovi servizi e processi di riorganizzazione:	
	Art. 4 comma 3	Recupero evasione tributaria: $(10.560,89 \times 15\% = 1.584,13)$	1.584,13
	comma 4	Risorse da contratti di sponsorizzazione, convenzioni per consulenze e servizi aggiuntivi, contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali:	
	Art. 54	Destinazione quota parte rimborso spese di notificazione:	
	Art. 32 comma 6	Incremento 0,50% monte salari per altri enti del comparto:	
	Art. 31 comma 5	Recupero importo a residui anni precedenti:	
	Art. 4 c. 2	Massimo 0,3% monte salari 2003 (per il 2006)	
Art. 8 c. 3	Possibilità massimo 0,3% monte sal. 2005 (per il 2008)		
Art. 4 c. 2	Nel limite di 1,5% monte sal. 2007, a valere per l'anno 2009 (max. 6.911,00)		

(\*) Somme non soggette al contenimento del limite del fondo 2010 di cui al D.L. n° 78/2010 come convertito nella legge n° 122/2010 (Art. 15, comma 1, lett. K).

## Determinazione fondo lavoro straordinario 2012:

€ 2.194,46	Art. 14 CCNL 22.01.2004 al netto della riduzione del 3% di €. 114,39 di cui al c. 4 stesso articolo
------------	---

Determinata come sopra la consistenza del Fondo per l'anno 2012, la Delegazione procede alla programmazione di utilizzo dello stesso, come segue

**Utilizzo del Fondo 2012**  
(€ 77.315,01)

L'utilizzo delle risorse decentrate viene proposto in applicazione come dalla seguente tabella

Fondo	Descrizione	Utilizzo
<b>A) SU FONDO FISSO</b> (€ 59.752,92)	1) Progressioni consolidate 2011 e prec.: € 33.408,12	€ 40.239,91
	2) Indennità di comparto: € 6.831,79	
<b>B) SU FONDO FISSO E FONDO EVENTUALE</b> (€ 17.562,09)	3) 1- Incentivazione produttività: Convenzione per i servizi di Polizia Locale: € 600,00	€ 37.075,10
	4) 2-Piano della Performance/Programmi/Obiettivi strategici: € 4.000,00	
	3 - Produttività collettiva € 5.054,20	
	5) 1- Indennità di turno: - 2- Indennità di rischio: € 1.080,00 3- Indennità cassa economale: € 309,87	
	6) 1- Indennità Responsabilità procedimento Settori: € 13.500,00 2- Indennità Responsabilità uff. anagrafe: € 300,00 3- Indennità Responsabilità archivista: € 300,00	
	7) 1- Compensi progettazioni L. 109/94: 7.772,60 2- Compensi operatori servizi demografici, ISTAT: 2.574,30 3- Compensi accertamento tributi: 1.584,13 4- Compensi notifiche: -	
	<b>Totale</b>	

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI COMPENSI MASSIMI DI SALARIO ACCESSORIO ATTRIBUIBILI PER L'ANNO 2012**

Dipendente	Produttività collettiva	Piano della Performance/Programmi/Obiettivi strategici	Incentivo produttività Convenzione P.L.	Indennità rischio	Maneggio valori economo	Compensi operatori servizi demografici ISTAT	Responsabilità di procedimento	Indennità per particolari funzioni	Compensi legge n. 109/1994	Compensi attività acc.to tributi	Compensi Accessori anno 2012 TOTALE Euro
Feltrin											
Osti											
Bacchiega						750,00					
Bimbatti											
Bonatti					309,87		1.500,00				
Campioni							1.500,00				
Blasi							1.500,00				
Milani M.			300				1.500,00				
Caselli			300				1.500,00				
Pigozzi						1.074,30	1.500,00	300			
Garutti						750,00	1.500,00	300			
Milani N.							1.500,00				
Galetto							1.500,00				
Sarti				360							
Zagati				360							
Rossin				360							
<b>Totale</b>	5.054,20	4.000,00	600	1.080	309,87	2.574,30	13.500,00	600	7.772,60	1.584,13	<b>37.075,10</b>

L'utilizzo delle disponibilità del fondo 2012 viene riassunto come segue:

Fondo risorse decentrate nel limite del fondo 2010 (73.559,87)	66.968,11
Risorse non soggette al contenimento del limite del fondo 2010	10.346,90
<b>Totale fondo disponibile</b>	<b>77.315,01</b>
Progressioni consolidate	33.408,12
Progressioni di sviluppo	0,00
Indennità di comparto	6.831,79
Altre componenti salario accessorio	37.075,10
<b>TOTALE</b>	<b>77.315,01</b>

Letto, firmato e sottoscritto, come in appresso.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

Tunioli Ermanno assente

Prandini Gino

Garutti Silvio

Franchi Giuseppe

Malin Francesco

Aio Romano

ALL FPL

